



07.03.2014

QUESITO:

Commercio abusivo di autoveicoli usati da parte di persona che si fa promotore (apparentemente senza alcun titolo) di vendita di autoveicoli usati. Solitamente i veicoli vengono lasciati in sosta nel piazzale di qualche distributore di carburante compiacente (spesso privi di assicurazione) a volte con cartelli altre volte solo in bella mostra.

Quali sono le norme in materia, quali i controlli da effettuare e le sanzioni eventualmente da irrogare ?

RISPOSTA:

La **vendita di veicoli usati** può essere effettuata in appositi locali (ed anche con apparecchi elettronici presso la propria residenza o ufficio); occorre però verificare se i veicoli sono posti in **vendita in conto proprio** o **in conto terzi**.

1^ ipotesi: **vendita veicoli in conto proprio** (veicoli usati nella disponibilità del venditore, posti in vendita) -

l'operatore commerciale, oltre alla presentazione della Scia per l'attività di vendita, allo stesso Suap (o ufficio di polizia amministrativa del Comune – se diverso dal Suap) dovrà presentare una “**dichiarazione di vendita di oggetti usati**”, ai sensi dell'**art. 126 del T.u.l.p.s.** e, inoltre, dovrà essere in possesso del **registro** di cui all'**art. 128 del T.u.l.p.s.**, ove dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto tali veicoli usati.

E' ben chiaro che lo scopo primario della tenuta del registro è quello di evitare che si possa far commercio di beni oggetto di furto, rapina o altra attività delittuosa.

Il registro deve essere vidimato, in ogni suo foglio, dall'ufficio Suap ed essere esibito, a richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P. S.

Infine, e proprio per effetto della predetta annotazione sul registro, i veicoli dovranno essere in possesso del venditore già prima di essere posti in vendita e, pertanto, depositati in apposita rimessa o altro luogo, indicati nella comunicazione presentata all'ufficio.

2^a ipotesi: **vendita veicoli in conto terzi** (veicoli usati ancora nella disponibilità del proprietario, posti in vendita) -

Anche in quest'ultimo caso l'attività può essere espletata con apparecchi elettronici presso la propria residenza; l'operatore eserciterà però l'attività di vendita come intermediario tra il proprietario del veicolo in vendita e l'eventuale acquirente; pertanto oltre alla presentazione della Scia, allo stesso Suap (o ufficio di polizia amministrativa del Comune – se diverso dal Suap) dovrà presentare, ai sensi dell'**art. 115 del T.u.l.p.s.** una “**comunicazione di intermediazione**”.

Egli è obbligato, inoltre, a tenere il **registro**, di cui all'**art. 120 del T.u.l.p.s.**, vidimato in ogni suo foglio dall'ufficio Suap, ove dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, ed essere esibito, a richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P. S.

Per tale ultima prescrizione, se il venditore svolge l'attività a mezzo servizio internet presso la propria residenza, nella **comunicazione** da presentare dovrà indicare i locali a ciò destinati e consentire sempre l'accesso al predetto personale di P. S. per verifiche e controlli.

Infine, sempre ai sensi dell'**art. 120 del T.u.l.p.s.**, dovrà essere tenuta affissa nei locali dell'agenzia e, nel caso di commercio elettronico, messa in visione, la tabella delle operazioni con la relativa tariffa da applicare.

- L'omessa comunicazione di cui all'**art. 126 del T.u.l.p.s.** è punita ai sensi dell'**art. 17 bis, c. 3, del T.u.l.p.s.**, sanzione amm.va pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. € 308,00;

- La mancanza del registro di cui all'**art. 128 del T.u.l.p.s.** è punita ai sensi dell'**art. 17 bis, c. 3, del T.u.l.p.s.**, sanzione amm.va pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. € 308,00;

- L'omessa comunicazione di cui all'**art. 115 del T.u.l.p.s.** è punita ai sensi dell'**art. 17 bis, c.1, del T.u.l.p.s.**, sanzione amm.va pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 con p.m.r. € 1.032,00;

- La mancanza del registro o la mancata esposizione della tabella di cui all'**art. 120 del T.u.l.p.s.** è punita ai sensi dell'**art. 17 bis, c. 3, del T.u.l.p.s.**, sanzione amm.va pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. € 308,00;

C. te Michele Pezzullo